



# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917

Roma - Martedì, 13 novembre

Numero 267

### DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 - Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 - Telef. 11-31

#### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 16; trimestre L. 10  
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » 18; » 12  
 All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 30; » 24

Tutti gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 - nel Regno cent. 20 - arretrato in Roma cent. 30 - nel Regno cent. 40 - all'Estero cent. 50. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo del vaglia postale ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. - (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1579).

#### Inserzioni

Annunci giudiziari . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e  
 Altri avvisi . . . . . 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

### AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 18 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, si rende noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che si è ora terminata la spedizione a tutti gli aventi diritto del 2° volume della Raccolta delle leggi e dei decreti dell'anno 1917.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito di esso dovranno indirizzarsi all'Ufficio di gestione e vendita leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive il decreto Luogotenenziale sopra citato, prevenendo che scorso il detto termine, essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

### SOMMARIO.

#### PARTE UFFICIALE.

#### Leggi e decreti.

**Regio decreto n. 1824, col quale, durante la guerra ed i sei mesi susseguenti alla pace è autorizzata la nomina di due sotto capi di Stato maggiore, aumentandosi di un posto, di tenente generale la tabella organica dello stato maggiore generale dell'esercito.**

**Decreto Luogotenenziale n. 1750 che approva e rende esecutoria la convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle RR. scuole professionali.**

**Decreto Luogotenenziale n. 1808 col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.**

**Decreto Luogotenenziale che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Cuneo.**

**Comando supremo del R. esercito italiano: Ordinanza che vieta, in zona di guerra, di dare alloggio ai militari di truppa che non siano forniti di foglio di licenza.**

#### Disposizioni diverse.

**Ministero delle poste e dei telegrafi: Avvisi - Ministero del tesoro: Disposizioni nel personale dipendente - Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione.**

#### PARTE NON UFFICIALE.

**Cronaca della guerra - La nostra guerra - Il nuovo ambasciatore d'Italia a Parigi ricevuto dal Presidente Poincaré - Unione italo-franco-inglese - Cronaca italiana - Telegrammi Stefani - Inserzioni.**

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 1824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 1915, n. 337, che istituì la carica di sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato par gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti alla pace potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito.

Sarà di conseguenza aumentato di un altro posto di tenente generale la tabella organica dello stato maggiore generale dell'esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Peschiera, addì 8 novembre 1917.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO - ALFIERI - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

*Il numero 1750 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**

Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 14 del Nostro decreto in data 10 maggio 1917, n. 896;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

È approvata e resa esecutoria l'annessa convenzione, prevista dall'art. 14 del decreto Luogotenenziale in data 10 maggio 1917, n. 896, tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e d'amministrazione delle RR. scuole professionali, mediante un'apposita « Cassa pensioni » presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

**Art. 2.**

Sono estese alla « Cassa pensioni » per il personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle RR. scuole professionali: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del ministro del tesoro e della Corte dei conti, nonché le norme per l'investimento dei capitali, per la istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla predetta Direzione generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

**TOMASO DI SAVOIA.**

**BOSELLI — DE NAVA — CARCANO.**

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

**CONVENZIONE** tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e d'amministrazione delle Regie scuole professionali.

In esecuzione dell'art. 14 del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896;

Tra il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Si conviene quanto segue:

**Art. 1.**

La Direzione generale degli Istituti di previdenza assume dal 1° gennaio 1918 il trattamento di riposo del personale direttivo, insegnante e d'amministrazione delle RR. scuole professionali, mediante un'apposita « Cassa pensioni », che provvede a proprio carico alle spese d'amministrazione.

**Art. 2.**

L'iscrizione è obbligatoria per il personale delle RR. scuole professionali che abbia ottenuto od otterrà la nomina a stabile dopo il 10 maggio 1917; l'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano ottenuto la nomina a stabile anteriormente a questa data, fatta eccezione per quelli contemplati nell'art. 15 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

L'iscrizione, sia obbligatoria che facoltativa, è irrevocabile.

**Art. 3.**

Il contributo annuo da versarsi alla « Cassa pensioni » è fissato nella misura di L. 15 per ogni cento lire di stipendio corrisposto al personale, di cui all'art. 1, iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

**Art. 4.**

Gli iscritti alla « Cassa pensioni » hanno diritto a liquidare la pensione:

a) quando, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, siano resi inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la loro età e la durata dei loro servizi;

b) dopo 25 anni di servizio utile, compresi gli anni riscattati come al successivo art. 10, ove siano riconosciuti inabili a continuarlo;

c) dopo 25 anni di servizio utile, ove fossero dispensati dall'impiego ovvero collocati in disponibilità per riforma o soppressione di ufficio;

d) dopo 40 anni di servizio utile, purchè abbiano compiuto l'età di 60 anni;

e) dopo 25 anni di servizio utile, purchè abbiano compiuto l'età di 65 anni.

**Art. 5.**

La pensione da corrispondersi, a carico della « Cassa pensioni », all'iscritto che cessi dal servizio prima di 40 anni di servizio utile sarà eguale a tanti quaresimesi, quanti sono gli anni di servizio utili compresi quelli riscattati, della media degli stipendi riscossi negli ultimi cinque anni di servizio e sui quali venne corrisposto il contributo, purchè tale media non superi le L. 2000. Se la media supera questa somma, oltre alla quota calcolata come sopra sulle prime 2000 lire, sull'eccedenza saranno corrisposti tanti sessantesimi, quanti sono gli anni di servizio utile, compresi sempre quelli riscattati. Quando la media degli stipendi non superi le L. 4000, sarà accresciuta di un quinto, se non siasi verificato negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio o vi sia stato in misura da non produrre l'accrecimento di un quinto nella media; in questo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

La pensione all'iscritto, che cessi dal servizio con meno di 40 anni di servizio utile non potrà in nessun caso eccedere i quattro quinti della media degli stipendi degli ultimi cinque anni. La pensione all'iscritto, che cessi con 40 o più anni di servizio utile, sarà eguale a tanti cinquantesimi della media degli stipendi degli ultimi cinque anni quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di quarantacinque cinquantesimi.

**Art. 6.**

Nei casi di collocamento a riposo per i motivi di cui alla lettera a) del precedente art. 4, l'iscritto, che abbia un servizio inferiore a 40 anni, avrà diritto a carico della « Cassa pensioni » ad una pensione liquidata in base a 40 anni di servizio utile.

## Art. 7.

Nei casi in cui, dopo 10 anni e prima di 25 anni di servizio utile, l'iscritto sia dispensato dal servizio per uno dei motivi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4, egli ha diritto a percepire a carico della « Cassa pensioni » una indennità per una volta tanto corrispondente a tanti dodicesimi, per quanti sono gli anni di servizio utile compresi quelli riscattati, sulle prime 2000 lire dell'ultimo stipendio, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

## Art. 8.

Alla morte di un iscritto, il quale ai termini dell'art. 4 abbia conseguita la pensione o abbia compiuto 25 anni di servizio utile, o quando la morte sia avvenuta per una delle cause indicate alla lettera a) dell'art. 4, sarà pagata dalla « Cassa pensioni » alla vedova di lui, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale per colpa di lei, o, in difetto della vedova o del diritto di questa, ai figli minorenni, una pensione eguale alla metà di quella normale o privilegiata che godeva o sarebbe spettata al defunto. Se la morte non avviene per una delle cause di cui alla lettera a) dell'art. 4, è richiesta inoltre la condizione che al tempo in cui cessi il servizio effettivo, la disponibilità o l'aspettativa, siano trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

La pensione si perde dalla vedova che passi a seconde nozze, dalla prole quando raggiunga la maggiore età, e dalle figlie anche minorenni quando contraggano matrimonio.

La pensione della vedova e le quote degli orfani, che muoiono o perdono il diritto alla pensione, si accrescono agli altri aventi diritto.

Se la morte dell'iscritto avviene prima che siano compiuti 25 anni di servizio utile e dopo 10 anni, e non per le cause indicate alla lettera a) dell'art. 4, sarà pagata alla vedova, o in mancanza, alla prole minorenni di lui, che si trovino nelle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, l'indennità nella misura di cui all'art. 7.

Quando la vedova viva separata da tutti o da taluno dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, la pensione sarà assegnata ad essa per metà; l'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli che vi abbiano diritto. Se vi ha un solo figlio, gli sarà assegnato un quarto della pensione, restando gli altri tre quarti alla vedova. In eguali proporzioni sarà ripartita l'indennità.

## Art. 9.

Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla nomina a stabile del personale delle Regie scuole professionali, è quello al quale corrisponde la percezione dello stipendio e il pagamento del relativo contributo alla « Cassa pensioni ».

Il periodo di aspettativa per motivi di salute, agli effetti della Cassa, si valuta per metà contro il pagamento del contributo commisurato sull'assegno goduto. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è calcolato.

Per la valutazione dell'età e degli anni di servizio le frazioni di anno superiori a sei mesi valgono per un anno intero, altrimenti si trascurano.

## Art. 10.

Il personale delle R. scuole professionali potrà ottenere il riconoscimento, agli effetti dell'assegno di riposo, degli anni di servizio prestati nelle scuole stesse dal giorno della conseguita stabilità sino al 31 dicembre 1917, e per un periodo non anteriore al 24 dicembre 1906 per gli insegnanti delle scuole delle Calabrie, e al 25 giugno 1908 per gli insegnanti di tutte le altre scuole del Regno, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 14 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896. Il relativo premio di riscatto rappresentato dalla riserva matematica, da determinarsi con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro del tesoro, sarà ripartito in parti eguali fra l'iscritto, la scuola e il Ministero

dell'industria, commercio e lavoro. A tal fine la domanda di riscatto dovrà prodursi entro il 31 dicembre 1918, oppure entro un anno dalla data di reingresso in servizio per coloro che si trovassero in aspettativa al 1° gennaio 1918.

Può essere pure invocata la valutazione, agli effetti della « Cassa pensioni » dei servizi precedentemente prestati alla dipendenza dello Stato con ritenuta per la pensione, e in tal caso il premio di riscatto sarà ripartito fra il Ministero dell'industria, commercio e lavoro e l'interessato, al quale ultimo sarà messa a carico soltanto la quota corrispondente alla differenza fra la ritenuta personale 5 % stabilita a favore della « Cassa pensioni » e la ritenuta che venne a suo tempo effettuata in conto entrate del tesoro.

L'iscritto ha facoltà di pagare la parte a suo carico in una sola volta o in tanti anni quanti sono quelli da riscattare con gli interessi al saggio dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

In caso di morte dell'iscritto prima di aver versato tutte le annualità del premio di riscatto, sarà tenuto ugualmente conto dell'intero periodo dei servizi riscattati agli effetti sia del diritto ad assegno che della misura di questo, salvo rivalsa della somma insoluita o in sede di liquidazione o a rate sulla pensione.

All'onere a carico del Ministero dell'industria, commercio e lavoro e delle scuole, per tutto il personale che si varrà della facoltà di riscatto, si provvederà col fondo per il trattamento di riposo al personale delle scuole industriali e commerciali depositato in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti.

Il maggior onere cui rimanesse da provvedere, dopo esaurito tale fondo, potrà essere trasformato in 10 semestralità costanti anticipate al saggio d'interesse dei mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti.

## Art. 11.

Le quote dei contributi ordinari e dei contributi di riscatto dovute dagli iscritti e quelle dovute dalle scuole saranno tratte sul contributo annuo governativo corrisposto alle scuole stesse, e saranno versate a rate semestrali anticipate alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, insieme con le quote a carico del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

## Art. 12.

Il personale delle scuole professionali iscritto alla « Cassa pensioni », che passi alla dipendenza dello Stato con diritto a pensione giusta la legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), come pure le vedove ed orfani, potranno chiedere, all'atto della liquidazione dell'assegno a termini della legge stessa, la valutazione agli effetti di esso anche dei servizi prestati nelle scuole anzidette con iscrizione alla « Cassa pensioni ». In tal caso la Corte dei conti liquiderà e conferirà l'assegno per tutto il servizio complessivo, salvo rivalsa da parte dello Stato della quota attribuita alla « Cassa pensioni ».

## Art. 13.

Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base al censimento degli iscritti e tenuto conto del movimento demografico degli anni precedenti, formerà il bilancio tecnico della « Cassa pensioni ».

La Commissione tecnica degli Istituti di previdenza esaminerà i risultati dei bilanci tecnici e proporrà ai Ministeri competenti gli eventuali provvedimenti.

Della Commissione predetta faranno parte due iscritti alla « Cassa pensioni » e un funzionario del Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Fatta a Roma, addì 25 agosto 1917, in doppio esemplare per uso delle rispettive Amministrazioni.

Il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro: *De Nava*.

Il ministro del tesoro: *Carcano*.

L'amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: *Venosta*.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza: *Rainaldi*.

*Il numero 1808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**  
Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 85. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc. . . . .	112.000.000 —
• 100-bis. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni . . . . .	358.000.000 —
• 100-ter. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra . . . . .	380.000.000 —
Totale L. . . . .	850.000.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1917.

**TOMASO DI SAVOIA.**

ORLANDO — NITTI — ALFIERI — DALL'OLIO.

Visto, R. guardasigilli: SACCHI.

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**  
Luogotenente Generale di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, approvato con R. decreto 24 giugno 1900, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1900, reg. 215, fog. 146;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e concernente variazioni ai corsi d'acqua iscritti nel ricordato elenco principale ai numeri 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 41, 161, 201, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 249, 323, 347, 369, 371, 372, 387, 390, 391, rispettivamente sotto la denominazione di Torrente di Castiglione, Vallone di Cabana Mouton e Vallone di Lansfer, Vallone di Mollières, Vallone di Tavel, Torrente della Gordola-

sca, Torrente della Miniera, Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, Vallone di Fontanalba, Vallone del Lago di Agnel, Fiume Po, Rio Zotta Crosa e della Rascaira, Fiume Stura e Rio della Maddalena, Vallone della Steira e di Pratolungo, Vallone Mont-Colomb e di Pera Brocco, Vallone del Vei e del Bone, Rivo Rovina e Vallone della Ruina, Vallone di Lausetta, Vallone di Vallasco, Vallone di Sant'Anna o della Meris, Rio della Valletta, Rio Freddo, Rio di Sant'Anna e Vallone di Orgials, Rio dei Bagni e Vallone della Traversa, Rio Ischiator, Biale di Chiapera e Marin, Torrente Varaita, Rio delle Forcioline, Rio Roccarossa o del Duc, Rio Milanese, Torrente Lenta e Vallone di Bulè, Rio Giulian e Roccanegra o Pian di Borel, Rio di Comba, nonchè l'iscrizione fra le acque pubbliche del corso d'acqua denominato Comba delle Cascate di Stroppia;

Ritenuto che per tale elenco suppletivo fu eseguita l'istruttoria prescritta dalla legge 10 agosto 1884, numero 2644, e dal regolamento 26 novembre 1893, n. 710, e che si pronunciarono favorevolmente alla sua approvazione il Ministero delle finanze, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, mentre il Consiglio provinciale di Cuneo ebbe a manifestare parere contrario;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dell'elenco furono presentate le seguenti opposizioni:

del sindaco di Saluzzo in data 9 novembre 1912, che tende a salvaguardare gli asseriti diritti del Comune sulle acque del Torrente Varaita nel tratto fra Rossana e Costigliole per l'alimentazione di un canale di derivazione denominato Bedale del Corso;

del signor Francesco Lauteri ed altri proprietari ed abitanti del comune di Tenda, in data 8 dicembre 1912, per ottenere l'esclusione dal detto elenco suppletivo dei bacini montani del territorio di Tenda, compresi nell'alta valle del torrente della Miniera nelle regioni Inferno, Fontanalba, Valmasca e Agnel, asserendosi che i detti laghi per la loro scarsa ampiezza e poca importanza non hanno i caratteri per essere considerati pubblici e che notevole danno ne risentirebbe la regione sia nei riguardi pubblici che privati, tanto agricoli che industriali, se i laghi fossero depauperati delle loro acque per effetto di concessioni da accordarsi dallo Stato;

del sig. Camillo Praga per il contrammiraglio conte Emilio Renaud di Falicon, in data 9 dicembre 1912, contro la iscrizione nell'elenco suppletivo dei laghi montani dei torrenti Casterino e Valmasca, in comune di Tenda, temendosi che dalla eventuale deviazione di tali acque possa esserne menomata la sorgente Maschetta, che nel ricorso si dichiara di proprietà privata e che si asserisce alimentata dalle infiltrazioni delle acque del torrente Valmasca nella regione Pantamon, alta Valle di Casterino, che provengono dai laghi detti del Basto e dal lago di Agnel;

del sindaco di Tenda in data 10 dicembre 1912, contro la iscrizione in elenco dei laghi che danno origine ai corsi di acqua denominati: torrente della Miniera, Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, Vallone di Fontanalba, Vallone del lago di Agnel, i quali laghi si afferma essere patrimonio privato del comune di Tenda, di libera disponibilità del Comune stesso a sensi dell'art. 540 del Codice civile;

dei signori Reynero Paulo ed altri in data 25 novembre 1912 e dei signori Cornaglia Giuseppe fu Spirito ed altri, pure in data 25 dicembre 1912, i quali tutti si oppongono a qualsiasi dichiarazione di demanialità del Combale delle Fraule, scorrente in destra del torrente Varaita a salvaguardia degli asseriti loro diritti su quelle acque per uso irriguo e potabile, che si teme possano essere turbati da concessioni ad uso industriale;

Considerato, quanto all'opposizione del comune di Saluzzo, che il tratto del torrente Varaita al quale essa si riferisce fu già iscritto nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cuneo approvato con R. decreto 24 giugno 1900 e pertanto l'opposizione stessa è fuori argomento non avendo alcuna attinenza con l'elenco suppletivo di cui trattasi, il quale, per il torrente Varaita, ha solo lo scopo di dichiarare pubblici anche i laghi da cui esso nasce;

Che gli asseriti diritti di proprietà del comune sul Bedale del Corso dovranno farsi valere in occasione di nuovi usi che vogliano istituirsi sul tratto a monte del Varaita, per l'attuazione dei quali i diritti stessi si teme possano essere eventualmente lesi;

Considerato che il ricorso dei signori Lauteri ed altri per l'esclusione dall'elenco dei bacini montani compresi nell'alta valle del Torrente della Miniera non può essere accolto, perchè i laghi medesimi in quanto servono, come gli stessi ricorrenti affermano, ad usi pubblici, hanno per ciò stesso il carattere di acque pubbliche, nè vale asserire, come si fa dai ricorrenti, che essi abbiano scarsa ampiezza e poca importanza, perchè la maggiore o minore ampiezza del lago non ha influenza sui caratteri delle sue acque, in quanto che o è esso attraversato dal corso d'acqua pubblico e ne costituisce perciò una varice, che ha gli stessi caratteri d'acqua pubblica, o trovasi all'origine del corso d'acqua e si presenta in tal caso come « caput fluminis » per eccellenza e perciò di natura demaniale;

Considerato circa l'opposizione presentata per conto del contrammiraglio conte Emilio Renaud di Falicon, che l'iscrizione nell'elenco di un lago o di un corso di acqua non reca alcun attentato agli usi legittimamente stabiliti, e che potrà l'interessato far valere i suoi eventuali diritti sulla sorgente Maschetta quando si chiedi la concessione per un uso d'acqua, la cui attuazione leda i diritti stessi;

Considerato che per l'opposizione del comune di Tenda, contro l'iscrizione in elenco dei laghi montani

di quel territorio sono da richiamare le osservazioni precedentemente fatte su l'analogo ricorso dei signori Lauteri ed altri, essendo il carattere pubblico di detti laghi dimostrato dall'attitudine di quelle acque ad essere largamente utilizzate per usi agricoli ed industriali e dalla loro natura di sorgenti « caput fluminis », nè vale invocare, a sostegno dell'asserito diritto di proprietà del Comune, l'art. 540 del Codice civile per il fatto che i laghi stessi sono tutti contenuti, come nel ricorso si afferma, in terreni comunali, perchè, a parte la considerazione che tutte le masse d'acqua si trovano sempre in territorio di proprietà di qualche ente o di qualche persona, non possono certo parificarsi laghi di così notevole estensione e copia d'acque alle sorgenti che nascono e si esauriscono nello stesso fondo;

Considerato che le opposizioni dei signori Reynero Paulo ed altri, e Cornaglia Giuseppe ed altri non hanno relazione all'esaminato elenco suppletivo, nel quale non trovasi compreso il Combale delle Fraule per cui si ricorre, e che ad ogni modo gli asseriti diritti di uso dei ricorrenti su quelle acque non possono esser fatti valere in sede di approvazione di elenchi di acque pubbliche;

Considerato che le ragioni addotte dal Consiglio provinciale di Cuneo contro l'elenco suppletivo vertono esclusivamente sulla questione se i laghi che danno origine ad alcuni dei corsi d'acqua contemplati nello elenco possano costituire « caput fluminis » ed abbiano quindi i requisiti per essere dichiarati demaniali, pronunciandosi il Consiglio in senso contrario, su di che si richiamano le osservazioni precedentemente fatte sull'argomento;

Ritenute che nelle acque comprese nell'elenco suppletivo in esame, considerate tanto isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, quanto in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, tenuto conto dell'attitudine ad essere utilizzate o comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse, si riscontrano i caratteri di acque pubbliche;

Ritenuto che per le varie ragioni innanzi esposte le opposizioni presentate non meritano di essere accolte;

Sentito il Consiglio superiore delle acque;

Visto l'art 2 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

## Ministero dei lavori pubblici

## PROVINCIA DI CUNEO

## Elenco suppletivo delle acque pubbliche.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
				<b>Versante Tirreno.</b>
				<i>Influenti del torrente Tinea.</i>
2	Torrente di Castiglione	Tinea	Vinadio	Dal confine di Stato ai laghi di Terra Rongia, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi (1)
3	Vallone di Cabana Monton e vallone di Lansfer, inf. n. 2	Castiglione	Id.	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della biforcazione nel ramo Monton ed ai laghi Lansfer, compreso lo specchio d'acqua di essi nel ramo Lansfer
4	Vallone di Mollieres	Tinea	Valdieri	Dallo sbocco ai laghi di Gromureli, di Negrè e di Bresses, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
5	Vallone Tavels, inf. n. 4	Mollieres	Id.	Dallo sbocco al lago Tavels, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Segue versante Tirreno.</i>
15	Torrente della Gordolasca	Tirreno per Varo	Entraque	Dal punto in cui passa in Francia, al lago Lungo Superiore nel ramo principale ed ai laghi Nire e lago Aulier nel due rami di sinistra secondari, comprendendo lo specchio d'acqua dei sopra citati laghi e quello del lago Lungo Inferiore (2)
				<i>Influenti di destra del Roia.</i>
17	Torrente della Miniera, inf. n. 16	Roia	Tenda	Dallo sbocco fino ai laghi Lunghi Superiore ed Inferiore in uno dei suoi rami, e fino al lago soprano del Trem nell'altro suo ramo, compreso lo specchio d'acqua dei sovracitati laghi e quello dei laghi intermedi Saorgino, della Motta e Inferiore del Trem
18	Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, inf. n. 17	Miniera	Id.	Dallo sbocco fino ai seguenti laghi nei suoi rami di origine, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi, cioè: Lago del Basto Soprano e Sottano, Lago Verde, Lago Nero e Lago Gelato Superiore ed Inferiore
19	Vallone di Fontanalba, inf. n. 18	Casterino	Id.	Dallo sbocco fino al lago Verde ed al lago Fontanella rispettivamente nei suoi due rami, compreso lo specchio d'acqua dei sopra citati laghi
20	Vallone del lago di Agnel, inf. n. 18	Valmasca (Casterino)	Id.	Dallo sbocco fino al lago di Agnel, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<b>Versante Adriatico.</b>
41	Fiume Po	Adriatico	Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Saluzzo, Cardè, Barge, Morretta, Faule, Casalgrasso	Dal punto in cui esce di provincia alla sua sorgente in uno dei suoi rami e fino ai laghi di Fiorenza e Lauset d'Amont nell'altro suo ramo, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi e quello del lago Lauset d'Avai (3)
				<i>Influenti di sinistra del Tanaro.</i>
				<i>Influenti del Corsaglia.</i>
161	Rio Zotta Crosa e della Rascaira, inf. n. 160	Muran	Frabosa Soprana	Dallo sbocco fino al lago della Rascaira, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Seguono influenti di sinistra del Tanaro.</i>
201	Fiume Stura e rio della Maddalena	Tanaro	Argentiera, Bersezio, Pietraporzio, Sambruco, Vinadio, Aisone Demonte, Moiola, Gaiola, Roccasparvera, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Fossano, Cervere, Montanera, Sant'Albano, Salmour, Cherasco	Dallo sbocco al lago della Maddalena, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso

(1) Passa in Francia dove sbocca.

(2) Passa in Francia ove sbocca dopo avere servito per un breve tratto di confine.

(3) Passa in provincia di Torino dopo di aver servito per lungo tratto di confine e vi figura nell'elenco.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				<i>Influenti di destra del Gesso di Valdieri.</i>
229	Vallone della Steira e di Pratulungo, inf. n. 226	Trinità	Entraque	Dallo sbocco a km. 1.000 a monte della confluenza dei due rami Steira e Pratulungo per quest'ultimo ramo e fino al lago della Steira per l'altro ramo, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
230	Vallone di Mont-Colombe di Pera Brocco, inf. n. 223	Gesso d'Entraque	Id.	Dallo sbocco al lago Bianco, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
231	Vallone del Vei e del Bone, inf. n. 230	Mont-Colomb	Id.	Dallo sbocco fino al lago Vei del Bone, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
232	Rivo Rovinà e Vallone della Ruina, inf. n. 223	Gesso d'Entraque	Id.	Dallo sbocco al secondo lago a monte detto Brocau, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago delle Rovine
233	Vallone di Lausetta	Gesso	Valdieri	Dallo sbocco al lago del Lausetto, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Influenti di sinistra del Gesso Valdieri.</i>
236	Vallone di Vallasco	Gesso	Valdieri	Dallo sbocco fino ai laghi Soprano di Valsecura, del Claus e delle Portelate, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
237	Vallone Sant'Anna o della Meris	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago Soprano della Sella, compreso lo specchio di acqua del lago stesso e di quello detto Sottano della Sella
				<i>Seguono influenti di destra dello Stura.</i>
241	Rio della Valletta	Stura	Aisone	Dallo sbocco fino al lago Soprano della Valletta, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago Sottano della Valletta
243	Rio Freddo	Id.	Vinadio	Dallo sbocco al lago Soprano di Malinveru, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago Sottano di Malinveru
244	Rio di Sant'Anna e Vallone di Orgials	Id.	Id.	Dallo sbocco ai laghi Superiore ed Inferiore di Orgials, compreso lo specchio d'acqua dei medesimi
245	Rio dei Bagni e Vallone della Traversa	Id.	Id.	Dallo sbocco a km. 1.000 a monte del lago di Saberno, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
249	Rio Ischiator, inf. numero 245	Bagni	Id.	Dallo sbocco al lago della Rossa, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Influenti di sinistra del Macra.</i>
323	Biale di Chiapera e Marin	Macra	Accèglio	Dallo sbocco fino a km. 1.500 a monte della confluenza dei due rami in cui si divide sotto Torre Subeira pel ramo sinistro, fino al lago della Sagna del Colle pel ramo destro, compreso lo specchio d'acqua del lago
324 <i>bis</i>	Comba delle Cascate di Stroppia, inf. n. 323	Chiapera	Id.	Dallo sbocco fino al lago di Neira, compreso lo specchio d'acqua del lago in uno dei suoi rami e fino alla sorgente presso il passo dell'Asino nell'altro suo ramo in regione Graugia La Comba
				<i>Segue Bacino del Po in destra.</i>
347	Torrente Varaita	Po	Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Broscasco, Venasca, Piasco, Rossana, Costigliole, Verzuolo, Lagnasco, Savigliano, Scarnafigi, Monasterolo, Ruffia, Villanova, Solaro, Moretta, Polonghera e Casalgrasso	Dallo sbocco ai laghi Bleu e Nero, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
				<i>Influenti di sinistra del Varaita.</i>
369	Rio delle Forcioline, inf. n. 368	Vallante	Pontechianale	Dallo sbocco fino ai laghi superiori delle Forcioline, compreso lo specchio d'acqua di entrambi i laghi superiore ed inferiore delle Forcioline
371	Rio Roccarossa o del Due	Varaita	Id.	Dallo sbocco fino al lago Bagnour, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
372	Rio Milanese	Id.	Sampeyre	Dallo sbocco al lago di Luca, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
387	Torrente Lenta e Val-lone di Bulé	Po	Oncino e Paesana	Dallo sbocco ai laghi delle Sagne pel ramo terminale destro ed al lago Gallarino pel ramo sinistro, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
390	Rio Giulian e Roccane-gra o Pian di Borel, inf. n. 387	Lenta	Oncino	Dallo sbocco fino al lago dello Alpetto, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
391	Rio di Comba	Po	Crissolo	Dallo sbocco ai laghi di Prato Fiorito ed a quello di Costa Grande, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re,  
come da decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917:  
Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

### R. esercito italiano

## COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

#### Ordiniamo:

##### Art. 1.

È vietato, in zona di guerra, dare alloggio, anche per il semplice pernottamento, ai militari di truppa che non siano forniti di foglio di licenza per convalescenza o di licenza per lavori agricoli.

Chiunque trasgredirà alla precedente disposizione, sarà punito col carcere militare, a norma dell'art. 249 del Codice penale per l'esercito.

##### Art. 2.

Il reato previsto nel presente bando è di competenza dei tribunali militari di guerra.

##### Art. 3.

Il presente bando entra in vigore alle ore 8 del 9 novembre 1917. Zona di guerra, 8 novembre 1917.

Il capo dello stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### AVVISI.

Il giorno 4 novembre 1917, in Ripattoni, provincia di Teramo, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Bellante.

Il giorno 7 novembre 1917, in Vacone, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DEL TESORO.

### Disposizioni nel personale dipendente:

#### Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 26 agosto 1917:

Carlotti Carlo, archivista di 2ª classe, è collocato in aspettativa, di ufficio, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1500 a decorrere dal 6 agosto 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Martire cav. Antonio, primo ragioniere di 1ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1º settembre 1917.

Buffa Vito, applicato di 1ª classe, è collocato in aspettativa, in se-

guito a sua domanda, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1250, a decorrere dal 1º settembre 1917.

#### Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato

Con decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917:

Gatti Giuseppe, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1º agosto 1917, con l'annuo assegno di L. 2250.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Capece-Minutolo avv. dott. Gaetano, primo ragioniere di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1º settembre 1917 con l'annuo stipendio di L. 4950.

#### Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro

Con decreto Luogotenenziale del 6 settembre 1917:

Rossi Remigio, primo segretario di 2ª classe nelle Delegazioni del tesoro, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 2000 a decorrere dal 16 agosto 1917.

### Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 novembre 1917, in L. 152,20

## PARTE NON UFFICIALE

### CRONACA DELLA GUERRA

#### Settore italiano

#### L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, 12 novembre 1917 — (Bollettino di guerra n. 902).

Dallo Stelvio all'Astico, non si ebbe ieri alcun avvenimento notevole.

Sull'altipiano di Asiago, il nemico rinnovò nel pomeriggio l'attacco delle nostre linee nel tratto Gallio-Monte Longara-Quota 1674 di Muletta di Gallio. L'azione avversaria fallì completamente sotto il nostro fuoco di artiglieria e fucileria; all'estremità nord della fronte d'attacco, dove si ebbe accanita lotta di fanteria, i nostri contrattaccarono, riuscendo a catturare qualche prigioniero.

Sul rimanente della fronte montana, in azioni di contatto con avanguardie avversarie, le nostre truppe avanzate resistettero ovunque validamente.

Nella pianura, attraverso la Piave, vivace attività di fuoco.

Diaz.

**Settori esteri.**

Neppur oggi sono segnalati combattimenti importanti nei settori europei. La sola artiglieria dà prove di attività bombardando trincee e posizioni nemiche dalla Fiandra all'Alsazia e in Macedonia.

Secondo informazioni dal fronte britannico in Palestina, ogni giorno aumenta l'importanza dei successi inglesi nella regione di Gaza. Il solo punto ove i turchi oppongono una resistenza accanita è verso il Wadi Sukerein. Gli inglesi continuano a trovare grandi quantità di materiale da guerra di ogni sorta, compresi 70 affusti e furgoni in buone condizioni.

Malgrado il tempo burrascoso, gli aviatori inglesi hanno ieri bombardato nuovamente accantonamenti e trincee tedesche in Fiandra.

L'Agenzia Stefani comunica sulla guerra più particolareggiate notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul fronte Bosco le Chaume-Bezonvaux l'attività di artiglieria è continuata durante la notte.

Sul resto del fronte notte calma.

PARIGI, 12. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Azioni di artiglieria abbastanza violente nella regione a nord del Chemin des Dames, fra Miette e l'Aisne, nonchè nel settore del Bois de la Chaume. Nessuna azione di fanteria.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio di oggi, dice:

Nulla di interessante da segnalare, salvo l'attività abituale di artiglierie nei due campi avversari.

LONDRA, 12. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

L'artiglieria nemica ha spiegato una notevole attività a nord-est di Ypres e in vicinanza di Steenbek. L'attività della nostra artiglieria continua. Niente altro di importanza da segnalare.

SALONICCO, 12. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo dell'11 corrente dice:

La scorsa notte abbiamo respinto col nostro fuoco due pattuglie nemiche a sud-est di Staravina.

LONDRA, 12. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Egitto dice:

I turchi si trincerano dietro il braccio nord del Wadi Sukerein stendendosi verso sud-est e coprendo Beit Ibrin e Hebron.

Nondimeno le nostre truppe continuano a progredire verso El Tine, mentre gli scozzesi hanno attaccato il fianco destro del nemico, durante la notte, prendendo una mitragliatrice.

**LA NOSTRA GUERRA**

L'Agenzia Stefani comunica:

ROMA, 12. — I bollettini tedeschi ed austriaci annunziano la conquista della città di Asiago avvenuta, essi dicono, dopo accaniti combattimenti per le strade.

Asiago, assolutamente deserta e ridotta dal maggio 1916 a un cumulo di macerie, da parecchi mesi non era più inclusa dentro le nostre linee di resistenza. Una semplice linea di vedette si stendeva ad occidente dei caserugi in rovina. Questo è l'ostacolo che il nemico ha superato per penetrare in Asiago.

Nessun combattimento vero e proprio ha potuto avvenire nelle vie di Asiago, data l'esiguità dei nostri piccoli posti. Se il nemico ha avuto la sensazione di aver sostenuto combattimenti accaniti nelle vie di Asiago ciò torna ad onore delle poche vedette che ripiegarono lentamente, mantenendo un fuoco nutrito.

La resistenza avvenne sulla linea avanzata a oriente di Asiago, dove il nemico, come ammettono i suoi stessi bollettini, fu respinto, contrattaccato e lasciò in nostre mani prigionieri, subendo sensibili perdite.

MILANO, 12. — Questa sera alle 22 è partito per la zona di guerra il primo scaglione di ufficiali e soldati mutilati e invalidi di guerra.

La partenza ha dato luogo ad una grande e commovente dimostrazione patriottica.

Nella via Silvio Pellico, donde il drappello si è mosso, si erano dato convegno commilitoni, rappresentanze di associazioni ed una folla grandissima di cittadini, desiderosi di dare il saluto augurale agli eroi partenti.

Su tutto il percorso da via Silvio Pellico alla stazione fu un succedersi di applausi, di evviva, di canti patriottici. Gruppi di signore e signorine lanciarono fiori e numerosi ufficiali e soldati delle truppe alleate unirono il loro saluto a quello entusiastico della popolazione. Dai balconi e dalle finestre altri applausi, altri evviva, altri fiori.

I partenti apparivano fieri e commossi della grandiosa manifestazione.

**Il nuovo ambasciatore d'Italia a Parigi ricevuto dal Presidente Poincaré**

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 12. — L'introduttore degli ambasciatori si è recato a prendere il nuovo ambasciatore d'Italia, conte Bonin Longare, all'Ambasciata e lo ha accompagnato all'Eliseo.

Nel consegnare le credenziali, l'ambasciatore ha pronunziato le seguenti parole:

« Signor Presidente!

« Chiamato da S. M. il Re, mio Augusto Sovrano, a rappresentarlo presso di voi, in qualità di suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario, ho l'onore di rimmettervi le mie lettere credenziali.

Nella missione che mi è affidata e di cui apprezzo, in tutto il loro alto valore, l'onore e l'importanza, io reco, signor Presidente, sentimenti tanto antichi quanto profondi di affettuosa ammirazione per il nobile paese di cui siete capo. Considero come una delle fortune della mia carriera di aver modestamente collaborato a porre i primi germi di quel ravvicinamento tra l'Italia e la Francia, che aveva così vantaggiosamente modificato negli ultimi anni la situazione internazionale dell'Europa, e che, senza la colpevole aggressione che i nostri due paesi fecero del loro meglio per scongiurare, sarebbe stato un pegno di più del mantenimento indefinito della pace.

Il felice ravvicinamento, che ha eliminato ogni malinteso, ogni incompatibilità d'interessi tra le due nazioni, ha permesso alla voce del sangue e della comune stirpe di parlare sempre più alto nei loro cuori, e, appena una grande scossa venne a far vibrare il mondo, ponendo la questione di sapere quale dei due, tra il diritto e la forza, dovesse governarlo, questa voce è divenuta onnipotente ed ha rapidamente condotto le due nazioni veramente sorelle ad unire le armi per la stessa causa sacra. Nulla sembra meglio provarlo dell'alleanza dei nostri due popoli, perchè è la terza volta in un periodo di tempo superiore di poco ad un secolo che la Francia e l'Italia combattono l'una a fianco dell'altra.

Questa fratellanza d'armi, tre volte rinnovata, accentuata anche di recente dalla vostra visita al nostro fronte, e da quella del nostro Sovrano alle vostre terre riconquistate, sarà cementata un'altra volta dal potente concorso che i vostri valorosi reggimenti recano alla difesa del nostro territorio, attaccato dalla coalizione delle forze nemiche.

Essa è la promessa sicura e preziosa dell'unione cordiale e piena di fiducia, nella quale le nostre due nazioni procederanno, tenendosi per mano, nelle vie della civiltà e del progresso, non appena che, dopo aver raggiunto, di concerto cogli alleati, gli scopi di giustizia e di libertà che si sono proposte prendendo le armi, potranno nuovamente dedicarsi alle opere benefiche della pace.

Con felici prospettive s'inizia la mia missione, alla quale consacrerò, ispirandomi al così nobile esempio che mi hanno lasciato i miei predecessori, il meglio dei miei sforzi e per la quale vengo a chiedervi, signor Presidente, tutta la vostra benevolenza ed il cordiale appoggio del Governo della Repubblica ».

Il Presidente Poincaré ha così risposto:

« Signor ambasciatore

Siate sicuro che questo cordiale appoggio non vi mancherà mai. Voi siete da lunga data amico della Francia. Non troverete in Francia che amici dell'Italia.

Nelle ore di prova, come nelle ore di gioia, il cuore dei nostri due popoli batte all'unisono.

Il vostro paese conosce in questo momento le tristezze dell'invasione. La bella contrada che ho recentemente percorso in compagnia del vostro Augusto Sovrano, è insozzata dai nostri comuni nemici. Ma già ieri i comunicati austro-tedeschi confessavano che il vostro esercito accetta il combattimento sulla Piave e contrattacca fortunatamente sull'altopiano di Asiago.

Il coraggio dell'Italia non è abbattuto. Il pericolo la trova anzi risoluta a nuovi sforzi ed ai sacrifici necessari. Essa sorge tutta intiera per difendere contro l'invasore il suo suolo e le sue libertà. Essa sa come noi che gli alleati, per assicurarsi sui campi di battaglia la vittoria definitiva, debbono vegliare più gelosamente che mai sul morale dei cittadini e dei soldati, sventare le manovre dissolventi, scacciare e punire le propagande criminose.

Sì, come ha detto nel suo nobile proclama il Re Vittorio Emanuele, ogni viltà oggi sarebbe tradimento. E tradimento sarebbe pure ogni discordia interna; tradimento ogni disaccordo tra alleati. Nulla ci separerà. Le nostre bandiere tricolori sventolano insieme ancora una volta sulle nostre truppe fraternamente unite. I nostri interessi sono indivisibili. I vostri voti sono i nostri. Le vostre speranze sono le nostre.

Come non saremo qui noi tutti, signor ambasciatore, per facilitare il vostro compito? Come non sareste il benvenuto tra noi? »

### Unione italo-franco-inglese

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 12. — Il pranzo offerto dal presidente del Consiglio Painlevé in onore del primo ministro inglese Lloyd George, reduce dall'Italia, e del ministro italiano on. Berenini, giunto stamane a Parigi, ha avuto luogo nel salone terreno del Ministero della guerra. Il presidente del Consiglio aveva alla sua destra Lloyd George e alla sua sinistra l'on. Berenini. Erano presenti i presidenti della Camera e del Senato, i ministri, i sottosegretari di Stato, le presidenze delle due Camere, molte notabilità politiche fra cui Briand, Doumergue, Hanotaux, Cruppi, Delcassé, Flourens, tutti gli ex-ministri degli esteri, Millerand, Kranz, Etienne, Monis, il generale Smuts, i colonnelli inglesi Hankey e Spies, i signori Davies e Winston Churchill.

Ha parlato prima il signor Painlevé, poscia l'on. Berenini in francese e per ultimo Lloyd George, il cui discorso, diviso in quattro brani, è stato ripetuto in francese da Henri Franklin Bouillon.

Tutti gli oratori sono stati applauditissimi.

Stasera Lloyd George, l'on. Berenini e i ministri francesi sono invitati a pranzo all'Eliseo dal Presidente della Repubblica.

### CRONACA ITALIANA

**Per i profughi agricoltori.** — Il ministro di agricoltura, on. Miliani, ha diramato il seguente telegramma ai prefetti del Regno (esclusi i prefetti del Veneto):

« Per venire in aiuto ai profughi veneti di professione agricoltori occorre conoscere quali siano tali; ed a ciò provvede il censimento disposto dal Commissariato per l'emigrazione. Ma intanto è da tener presente la urgenza di provvedere. Raccomando quindi ai

signori prefetti di adoperarsi perchè le Commissioni provinciali di agricoltura e le cattedre ambulanti facciano indagini per accertare quanti e quali agricoltori della Provincia sieno disposti a prendere per i bisogni delle loro aziende i profughi anzidetti, per poi avviare le pratiche necessarie alla assunzione di questi. Si raccomanda però di aver riguardo, nel collocamento, alla integrità della famiglia e alle speciali attitudini dei componenti di questa. Quanto al trattamento economico e al salario, i profughi devono essere considerati alla stregua dei lavoratori liberi. Provvederò perchè alle Commissioni provinciali di agricoltura sia assegnata a questo scopo una rappresentanza degli agricoltori profughi. Ma nell'attesa confido come sempre nell'opera solerte dei prefetti, delle Commissioni provinciali di agricoltura e delle cattedre ambulanti, perchè agli agricoltori delle Province sorelle che hanno animo bastevole per sopportare le dure prove dell'ora presente, sia data quell'assistenza amorevolmente fraterna che valga a lenire i disagi e soprattutto a procacciare il lavoro ».

**L'Ambasciata degli Stati Uniti comunica:**

« Si annunzia ufficialmente che le sottoscrizioni per il secondo prestito della Libertà sono ammontate a 4.670 milioni di dollari, con un eccesso di sottoscrizioni del 54 per cento, l'ammontare fissato all'inizio della campagna del prestito essendo stato di tre miliardi. In tale epoca fu stabilito che il 50 per cento di tutte le sottoscrizioni al di sopra dei tre miliardi fino a cinque miliardi sarebbe stato concesso.

Vi sono 9.400.000 sottoscrizioni individuali di uomini e donne del paese, e in questa cifra si calcola che 9.306.000, ossia il 99 per cento, abbiano sottoscritto per cifre che vanno dai 51 dollari ai 50.000 dollari, l'insieme di tali sottoscrizioni essendo di 2.488.350.000 dollari.

Il fatto che un così gran numero di cittadini abbia sottoscritto al prestito è un indice dell'esteso interesse del popolo per gli scopi della guerra e della sua determinazione di appoggiare il Governo in tutte le misure che si richiedono per proseguirla vigorosamente.

### TELEGRAMMI "STEFANI",

PIETROGRADO, 11. (Ore 12,45). — Truppe del Governo sono arrivate a Pietrogrado con automobili blindate ed hanno impegnato nelle vie combattimenti coi massimalisti.

(Ore 16,30). — Il fuoco di fucileria continua. Le forze del Governo sembrano ancora poco importanti.

(Mezzanotte). — La calma è stata ristabilita. Si ignora ove si trovino le forze di Kerensky. I combattimenti delle vie furono tentativi di partigiani di Kerensky, i quali si impadronirono di cinque automobili blindate e mitragliarono le truppe del « Soviet » che rimasero padrone della situazione, trincerandosi dietro barricate. Le Ambasciate e le colonie estere sono sempre al sicuro.

LONDRA, 13. — I giornali hanno da Pietrogrado in data 12 corrente: La situazione è sempre oscura.

Sabato sera partigiani di Kerensky arrivarono a Pietrogrado in automobili blindate, disarmarono i massimalisti ed occuparono la stazione telefonica centrale. Domenica i massimalisti li assediavano e, dopo un lungo e vivo combattimento che costò la vita a numerose persone, i partigiani di Kerensky, su invito del municipio, si arresero.

Si annuncia che durante la giornata vi sono state 800 vittime. Il municipio cerca di impedire nuove effusioni di sangue inviando ovunque rappresentanti.

LONDRA, 13. — *Camera dei comuni.* — Si discute e si approva in seconda lettura il progetto di legge relativo alla creazione di un Ministero dell'aviazione: